

ALLEGATO - SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO DI VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI LOCALIZZATO IN

In esecuzione della determinazione dirigenziale PG. n. _____ il giorno _____ del mese di _____ anno , in Bologna, Piazza Liber Paradisus 10, presso gli Uffici della U.I. Attività Produttive e Commercio, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

TRA

Comune di Bologna, CF n. 01232710374, rappresentato dal Direttore del Settore Economia, Dott.ssa Pierina Martinelli, domiciliata per la sua carica, in Piazza Liber Paradisus 10, Bologna, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Bologna ed in esecuzione dell'atto di delega P.G. n. 698447/2022

E

_____, C.F. _____, residente a _____ in Via _____, in qualità di legale rappresentante di _____, domiciliato per la sua carica presso la sede di _____;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 OGGETTO

1. La presente convenzione disciplina le modalità di gestione e funzionamento del mercato di vendita diretta di prodotti agricoli sull'area pubblica di _____, da parte di _____, quale soggetto di coordinamento e gestione, che si impegna ad organizzare l'attività del mercato come descritto nella domanda P.G. n. _____ riferita all'avviso pubblico P.G. n. _____.

ART. 2 DURATA

1- La presente convenzione avrà durata di anni 5 a far data dalla sottoscrizione della presente convenzione. La concessione è rinnovabile di altri 3 anni a seguito di valutazione positiva da parte dell'Amministrazione. La validità della nuova concessione decorrerà dal giorno successivo a quello di scadenza oggetto della presente concessione e previa acquisizione di tutti pareri e le autorizzazioni (Soprintendenza) necessarie.

ART. 3 AREA DI MERCATO

1 - Per realizzare il mercato di vendita diretta di prodotti agricoli, il Comune di Bologna rilascia al soggetto di coordinamento individuato a seguito di avviso pubblico P.G. n. _____, apposita concessione di suolo pubblico per l'utilizzo dell'area pubblica sita in _____, (SOLO PER LE AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui all'autorizzazione concessa dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara (P.G. n. _____).

2. Il mercato si svolgerà ogni _____ nella fascia oraria dalle _____ alle _____, comprensivo delle operazioni di allestimento, disallestimento e pulizia dell'area.

3. Il mercato prevede l'allestimento di banchi disposti come da planimetria allegata.

4. Rimane ferma la facoltà per il Comune di Bologna di utilizzare gli spazi pubblici per propri fini istituzionali, o concederli temporaneamente, nelle giornate non interessate dallo svolgimento del mercato, per cui il concessionario dell'area dovrà lasciare l'area libera da ogni attrezzatura.

5. Ogni posteggio è dotato dell'attrezzatura necessaria per l'esposizione e la vendita dei prodotti agricoli.

6. L'attività di vendita deve essere esercitata dai titolari dell'impresa agricola, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della legge 24.12.2006, n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.

ART. 4 CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI POSTI IN VENDITA

1. All'interno dell'area mercatale, è consentita la vendita di prodotti agricoli di stagione, compresi quelli appartenenti alla tradizionale regionale appositamente individuati, provenienti dalle aziende agricole dei produttori localizzate nel territorio regionale.
2. E' altresì consentito ad ogni produttore, la vendita di prodotti stagionali provenienti da fuori regione a condizione che non venga superato il limite del 20% sul totale delle referenze poste in vendita.

ART. 5 OBBLIGHI A CARICO DEL SOGGETTO DI COORDINAMENTO E GESTIONE

1. - Il soggetto di coordinamento quale soggetto responsabile dell'area mercatale, ha l'obbligo di:
 - rappresentare il referente unico dell'Amministrazione per l'organizzazione e lo svolgimento regolare e nel rispetto delle normative del mercato ad esso affidato;
 - assumere la responsabilità del corretto svolgimento del mercato contadino;
 - predisporre il disciplinare del mercato, attenendosi ai criteri di assegnazione dei posteggi così come individuati nel regolamento;
 - rispettare le norme del Regolamento e quelle ulteriori definite sulla base dello stesso;
 - pubblicizzare in modo adeguato lo svolgimento e le finalità del mercato;
 - provvede all'organizzazione del mercato e all'assegnazione degli spazi;
 - disporre gli spazi salvaguardando le condizioni di sicurezza per gli operatori e per i visitatori, con adeguati corridoi di transito per i mezzi di emergenza e pronto intervento, nonché gli accessi agli esercizi commerciali, ai pubblici esercizi e alle abitazioni private nell'area di svolgimento;
 - provvedere al pagamento all'Amministrazione di quanto dovuto per l'occupazione di suolo pubblico e per ogni altro onere, tariffa o rimborso spese connessi alla gestione e al corretto funzionamento del mercato, fatte salve eventuali esenzioni, totali o parziali. In caso di mancato pagamento da parte del soggetto coordinatore gli occupanti di fatto sono tenuti ai versamenti in solido;
 - controllare che i partecipanti rispettino le norme del Regolamento, delle ulteriori norme previste ai sensi dello stesso e del disciplinare del mercato;
 - controllare la provenienza dei prodotti e il prezzo dei medesimi;
 - controllare che gli operatori effettuino la esposizione dei prezzi dei prodotti in vendita;
 - gestire l'eventuale turnazione delle imprese, secondo i criteri stabiliti nel disciplinare di mercato;
 - gestire le strutture e le attrezzature utilizzate eventualmente dagli imprenditori e quelle relative all'area di sosta della clientela, rispondendone per il deterioramento eccedente il normale uso;
 - gestire, in accordo con l'Ufficio competente, i punti di approvvigionamento di luce e acqua;
 - sostenere i costi per il consumo di energia elettrica, acqua, raccolta rifiuti, facendosi carico, anche eventualmente, dei costi per forniture provvisorie/straordinarie laddove necessario;
 - provvedere alla raccolta dei rifiuti mantenendo in ordine e pulizia l'area del mercato;
 - ripristinare gli eventuali danni alle aree di mercato;
 - presentare una relazione annuale dettagliata delle attività svolte nel mercato.

ART. 6 VERIFICHE E CONTROLLI DA PARTE DEL SOGGETTO GESTORE

1. Il soggetto di coordinamento deve sospendere gli agricoltori dalla partecipazione al mercato per un massimo di sei mesi qualora gli stessi non ottemperino agli obblighi previsti nel disciplinare di mercato.
2. Il soggetto di coordinamento ha l'obbligo di procedere all'esclusione degli agricoltori nei seguenti casi (dandone comunicazione all'Amministrazione):
 - a) perdita dei requisiti previsti dalla legge;
 - b) per la mancata esecuzione degli eventuali adeguamenti prescritti dall'Azienda USL volti ad eliminare la mancanza dei requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme igienico sanitarie di cui al regolamento 852/2004 CE del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004, di tutte le normative specifiche in vigore e, per quanto compatibili dei vigenti regolamenti comunali di Igiene ;
 - c) reiterata vendita e/o trasformazione difformi da quanto dichiarato nel progetto di mercato;
3. Nel caso in cui il soggetto di coordinamento non provveda all'esclusione, l'Amministrazione procederà direttamente dando comunicazione all'interessato tramite lettera raccomandata o consegnata a mano.
4. L'Amministrazione Comunale si riserva di disporre verifiche, anche in corso d'anno, circa la realizzazione del disciplinare di mercato, secondo le modalità che riterrà più opportune.

ART. 7 RELAZIONI

Il soggetto di coordinamento e gestione si impegna a trasmettere all'Amministrazione comunale, utilizzando l'indirizzo di posta elettronica certificata suap@pec.comune.bologna.it, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull'attività di mercato, che dovrà indicare:

1. la valutazione complessiva dell'andamento del mercato e l'andamento/governo dei prezzi;
2. l'elenco delle giornate di mercato effettivamente svolte;
3. l'elenco di tutti i produttori agricoli e quante volte hanno partecipato;
4. l'elenco delle referenze dei prodotti posti in vendita, evidenziando quelli appartenenti alla tradizione regionale e quelli provenienti da fuori regione;
5. le iniziative svolte (attività culturali, didattiche e dimostrative legati ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali) con l'indicazione dei soggetti pubblici o privati coinvolti.

ART. 8 - CONTROLLI E SANZIONI

1 - Il Comune dispone controlli volti alla verifica del rispetto delle leggi e dei regolamenti comunali vigenti e del corretto adempimento degli obblighi contrattuali.

2 - Nel caso di violazioni delle leggi e/o dei regolamenti, saranno applicate le sanzioni previste dalla norma violata.

3 - Nel caso in cui il Comune riscontri difformità nello svolgimento del mercato circa le condizioni indicate nel progetto di mercato e in relazione agli elementi di cui agli artt.6 e 7 della presente convenzione, invita e diffida il gestore a non reiterare l'attività oggetto di verbalizzazione da parte della Polizia Locale.

4 - In caso di reiterazione delle violazioni/difformità, avvenute nell'arco temporale di un anno dalla prima violazione, il Comune può disporre una sospensione delle attività o dell'intero mercato, per un periodo non superiore a 30 giorni consecutivi. Nel caso in cui il Comune accerti una violazione aggiuntiva, può avviare il procedimento per la revoca della concessione.

5 - Qualora le violazioni siano tali da compromettere la gestione e l'organizzazione del mercato ovvero riguardino, in particolare: l'orario del mercato o lo spazio occupato o attività/eventi svolti in assenza di titolo autorizzatorio, se reiterate, e già oggetto di diffida, il Comune può avviare direttamente il procedimento di revoca della concessione.

4 - Il soggetto attuatore agisce agevolando i controlli ed inviando puntualmente report annuali relativi all'attuazione del progetto, calendari periodici delle attività da realizzare e ogni altra informazione richiesta, con spirito di collaborazione e di condivisione.

ART. 9 - MODIFICHE

1 - Al progetto di mercato approvato non possono essere apportate modifiche.

2 - In ogni caso, eventuali richieste motivate di integrazioni/variazioni postume, dovute anche al verificarsi di circostanze e/o impedimenti oggettivi sopravvenuti e non prevedibili al momento della presentazione, sono valutate ed eventualmente autorizzate dal Direttore del settore Economia.

ART. 10 - CANONE PATRIMONIALE UNICO

1 - Il soggetto di coordinamento è tenuto a corrispondere il canone unico patrimoniale (CUP) per l'occupazione e lo smaltimento dei rifiuti, calcolato ai sensi del vigente Regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico.

2 - L'importo relativo alla quota di canone fisso deve essere corrisposto nelle forme e modalità previste dal vigente Regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone. La causale del versamento deve riportare il mercato e la relativa area di svolgimento.

3 - Le aree destinate ad attività diverse dalla vendita dei prodotti agricoli (es. consumo sul posto, sosta dei mezzi, etc...) saranno oggetto di separate concessioni e soggette al pagamento del canone nella misura prevista dal Regolamento sul canone patrimoniale di occupazione suolo pubblico.

4 - La superficie eventualmente utilizzata per banchetti/gazebo istituzionali e/o attività benefiche, sociali etc, si considera aggiuntiva ed è esentabile qualora ricada nelle fattispecie previste dal sopracitato Regolamento.

ART. 11 ALTRE UTENZE

1 - Sono a carico del soggetto di coordinamento e gestione i costi relativi alle utenze in occasione dello svolgimento dei mercati.

ART. 12 MODALITA' DI UTILIZZO DELL'AREA

1. Le eventuali attività complementari di promozione e valorizzazione dell'area mercatale, o di carattere culturale, didattico e dimostrativo realizzate, contenute nel progetto di mercato devono in ogni caso essere svolte nel rispetto della normativa vigente, nonché delle autorizzazioni, certificazioni e licenze necessarie, comprese le manifestazioni che si svolgono in luoghi pubblici o privati aperti al pubblico.
2. Il soggetto di coordinamento assume la qualifica di custode dell'intera area, limitatamente nelle giornate e negli orari del mercato, ai sensi dell'art. 2051 c.c.. ed adotta ogni precauzione possibile per evitare danni alle persone o alle cose, tenendo perciò sollevato ed indenne il Comune da qualsiasi responsabilità al riguardo.

ART. 13 REQUISITI IGIENICO SANITARI DEL MERCATO, DELLE ATTREZZATURE E DEL PERSONALE ADDETTO AL MERCATO

- 1- I mercati agricoli di vendita diretta devono essere conformi alle norme igienico-sanitarie di cui al regolamento 852/2004 CE del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004, alle norme previste dagli artt. 18 e 19 del regolamento 178/02 CE relativi alla rintracciabilità, a tutte le normative specifiche in vigore e, per quanto compatibili dei vigenti regolamenti comunali di igiene.
2. Il rispetto delle norme igienico-sanitarie dovrà essere garantito anche a seguito della necessaria comunicazione alla competente Azienda Usl.
3. Ove necessario devono inoltre essere rispettate le seguenti disposizioni:
 - devono essere disponibili attrezzature e impianti appropriati per il deposito e l'eliminazione in condizioni igieniche di sostanze pericolose o non commestibili, nonché dei rifiuti (liquidi o solidi);
 - devono essere disponibili appropriati impianti o attrezzature per mantenere e controllare adeguate condizioni di temperatura dei cibi;
 - i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare, per quanto ragionevolmente possibile, i rischi di contaminazione;
 - per la vendita di alimenti deperibili sia sfusi che confezionati, tutti gli agricoltori devono essere provvisti di vetrine espositrici e di utensili in grado di garantire la necessaria protezione, conservazione, nonché separazione tra i diversi prodotti.

ART. 14 GARANZIA FIDEIUSSORIA

La concessione delle aree è subordinata al versamento di una cauzione, da parte del soggetto gestore, che potrà essere effettuata sotto forma di deposito cauzionale o di fidejussione bancaria o assicurativa, a scelta del soggetto di coordinamento e gestione, a garanzia del regolare pagamento dei canoni e delle tariffe dovute e di eventuali danni alle aree e ai beni di proprietà comunale.

L'importo della garanzia fideiussoria determinato con l'approvazione del progetto è quantificato in

ART. 15 RICONSEGNA DELL'AREA

- 1- Il soggetto di coordinamento ha l'obbligo di riconsegnare alla scadenza della convenzione o in occasione della risoluzione anticipata della stessa il bene in buono stato di consistenza e conservazione, salvo il normale deperimento conseguente all'uso, secondo la diligenza del buon padre di famiglia.

ART. 16 REVOCA, RISOLUZIONE ANTICIPATA E RECESSO

1. È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di revocare in ogni momento la concessione per inadempimento rispetto agli impegni assunti, tale da compromettere la gestione e l'organizzazione del mercato, ed in particolare in caso di:
 - ammissione al mercato di operatori privi dei requisiti di legge per l'esercizio delle attività approvate nel progetto;
 - omessa esclusione di almeno due operatori agricoli rientranti nella disciplina del comma 3 dell'art. 8 del regolamento;
 - mancato esercizio dell'attività di vigilanza;
 - esercizio del mercato al di fuori delle aree individuate;
 - mancato rispetto degli orari fissati nel disciplinare;
 - mancato pagamento di oneri, tariffe e canoni dovuti;
 - mancato ripristino del suolo pubblico dopo il mercato (pulizie, danni);
 - svolgimento dell'attività di vendita e/o trasformazione non conforme al contenuto del progetto presentato;
 - attività di disturbo alla quiete pubblica imputabile all'attività svolta dagli operatori;

- mancata reintegrazione della fidejussione (art. 9) qualora durante la fase di concessione questa sia stata escussa parzialmente o totalmente per il mancato pagamento dei canoni e delle tariffe dovute e di eventuali danni alle aree e ai beni di proprietà comunale.

2 La convenzione può essere revocata in qualsiasi momento dal Comune, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o per necessità di utilizzo dell'area per pubblico servizio, senza che allo stesso nulla sia dovuto per indennizzo, risarcimento o a qualsivoglia titolo.

3.E' fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della risoluzione della convenzione.

ART. 17 DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE

E' fatto divieto al soggetto di coordinamento di cedere in tutto o in parte la convenzione sottoscritta con il Comune.

ART. 18 ONERI A CARICO

Tutte le spese contrattuali inerenti la convenzione ivi compresi bolli, diritti e le spese di registrazione sono a totale carico del soggetto di coordinamento

ART. 19 FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l'esecuzione della presente convenzione è competente il Foro di Bologna.

Bologna, lì